

## **UTILIZZAZIONE FORESTALE**

**RISCHIO PENALE ED  
OPPORTUNITÀ DIFENSIVE  
PER COMMITTENTE,  
IMPRESA, FABBRICANTE  
DI MACCHINE**

***Avv. Alessandro Franco***

Paluzza, 31 agosto 2019



I RISCHI PENALI IN  
REALTÀ SONO TANTI... E  
NON SOLO IN TEMA DI  
SICUREZZA...

(es. Ambiente,  
Responsabilità  
Amministrativa dell'Ente...)

**CONOSCERE PER  
DIFENDERSI!!!**

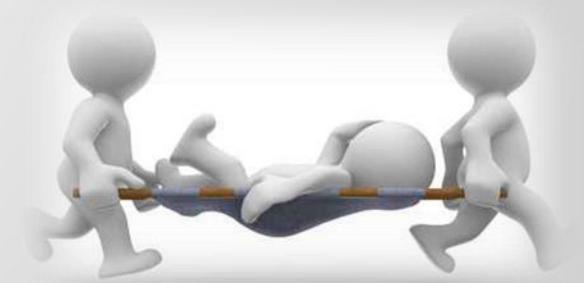


# OGGI PARLEREMO DI SICUREZZA



RISCHIO PENALE = INFORTUNIO SUL LAVORO

ATTIVITÀ PERICOLOSA





In caso di infortunio sul lavoro esistono rischi  
**CONCRETI** e molto gravi in capo a....

## PERSONE FISICHE

- Datore di lavoro
- Capo Squadra / Preposto
- Direttore Lavori
- Ente proprietario / funzionari o  
Proprietario privato



## PERSONE GIURIDICHE

- Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001

# OMICIDIO COLPOSO

## **Art. 589 c.p.: Omicidio colposo**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con **violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena è della **reclusione da due a sette anni**.

Nel caso di **morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone**, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma **la pena non può superare gli anni quindici**.

# LESIONI PERSONALI

## Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

**Se la lesione è grave** la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, **se è gravissima**, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme ... per la prevenzione degli **infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno** o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le **lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni**.

Nel caso di **lesioni di più persone** si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della **reclusione non può superare gli anni cinque**.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

# Che cos'è?

## LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE NON PUBBLICO

D. LGS 231/2001



La Società diventa un **AUTONOMO SOGGETTO**  
che verrà imputato processato e **CONDANNATO**  
**IN AGGIUNTA** alle persone fisiche!

# L'ENTE risponde...COME?

IN TRE MODI

- SANZIONI PECUNIARIE
- SANZIONI INTERDITTIVE
- SANZIONI INTERDITTIVE CAUTELARI



# L'ENTE risponde...COME?

**SANZIONI PECUNIARIE** – dipendono dal reato commesso

- Sono SEMPRE irrogate in caso di condanna
- Applicate in QUOTE, non - di 100 e non + di 1000
- L'importo minimo della quota è 258 euro
- L'importo massimo della quota è 1549 euro

**...QUINDI...**

Le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di **25.800 euro...**

...fino a raggiungere un massimo di **1.549.000 euro...!!!**

# L'ENTE risponde...COME?

SANZIONI PECUNIARIE: *qualche esempio...*



L'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 richiama l'art. 590 c.p.

Lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

La sanzione pecuniaria è prevista dall'art. 25 septies "*in misura non superiore a 250 quote*"



La sanzione *massima* verrà quindi individuata dal giudice in una forbice che va da **euro 64.500** a **euro 387.250**

# L'ENTE risponde...COME?

## SANZIONI PECUNIARIE: *qualche calcolo...*

Omicidio colposo commesso con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

↳ Sanzioni fino a 500 e, per alcune ipotesi, anche 1000 quote...quindi fino a **euro 774.500** o, addirittura, fino a **euro 1.549.000**

# L'ENTE risponde...COME?

## SANZIONI INTERDITTIVE

- Si applicano solo se espressamente previste ed in presenza di alcune condizioni (rilevante profitto, reiterazione degli illeciti)
- Quali sono?
  1. L'interdizione dall'esercizio dell'attività (anche definitiva, nei casi più gravi)
  2. La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
  3. Il divieto di contrattare con la P.A.
  4. L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (significa RESTITUIRLI...)
  5. Il divieto di pubblicizzare beni o servizi- la pubblicazione della sentenza

# COSA PUÒ FARE L'ENTE?

... E ALLORA, A QUESTO PUNTO, COSA PUÒ  
FARE?

**PROTEGGERSI!**



## MOG 231/01



Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è UN SISTEMA che mira a impedire o contrastare la commissione dei reati sanzionati dal d. lgs 231/01 da parte degli amministratori o dei dipendenti

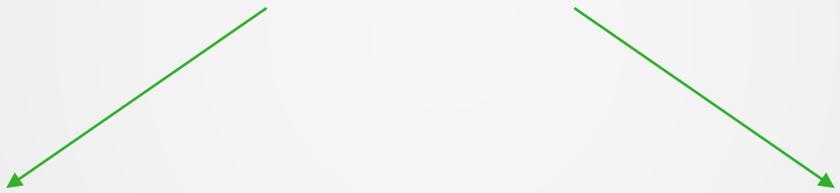
# SISTEMA DI CONTROLLO

*Ma chi controlla?*



# SISTEMA DI CONTROLLO

Affinché funzioni bene, il MOG necessita di un  
***SISTEMA DI CONTROLLO***



## **MONITORAGGIO INTERNO**

I superiori e i responsabili vigilano sull'applicazione del MOG con autonomi poteri di iniziativa, di controllo e sanzionatori

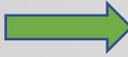
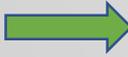
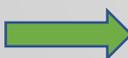
## **ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.)**

# Il proprietario del lotto boschivo

Publico  Privato

La «questione giuridica»

Il contratto con l'Impresa Forestale è:

-  una VENDITA di legname in piedi?
-  un APPALTO di servizi?
-  un CONTRATTO MISTO tra i due?

- Giuridicamente, le conseguenze in punto sicurezza sul lavoro sono enormi...
  - Proprietari pubblici e privati definiscono **SEMPRE** questi contratti come **VENDITA** ma...
- se approfondiamo quasi sempre il contratto presenta oneri particolari e prestazioni accessorie **TIPICHE** dell' appalto

# Vendita di ferro vecchio...



# Vendita di ferro vecchio in piedi???



La giurisprudenza penale di Cassazione ormai è pacifica nell'affermare la **CORRESPONSABILITÀ** del Committente, anche quando lo stesso sia totalmente privo di competenze tecnico-giuridiche e si sia rivolto ad un'impresa professionale

La massima della sentenza che segue, riguarda il caso di una pensionata, che aveva commissionato la tinteggiatura della propria villetta ad un'impresa specializzata; un dipendente dell'impresa è deceduto precipitando dall'alto.

Il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente anche se dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori con la conseguenza che ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 24 settembre 2018, n. 40922).

Cassazione penale, sezione IV, sentenza 24 settembre 2018, n. 40922

### **ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

- Conformi**
- Cassazione penale, sez. IV, 10 gennaio 2018, n. 7188
  - Cassazione penale, sez. IV, 2 dicembre 2016, n. 27296
  - Cassazione penale, sez. IV, 13 dicembre 2016, n. 15124
  - Cassazione penale, sez. IV, 15 luglio 2015, n. 44131
  - Cassazione penale, sez. IV, 18 gennaio 2012, n. 3563
  - Cassazione penale, sez. IV, 15 dicembre 1998, n. 2800
  - Cassazione penale, sez. III, 24 aprile 1992, n. 8134
- Difformi**
- Non si rinvencono precedenti

## E la figura del Dottore Forestale?

Professionista che riceve un incarico che comporta sopralluoghi in Cantiere, sia per la redazione del Progetto e la Martellata che durante la sua esecuzione, specie se nominato Direttore dei Lavori

Il suo cliente, pubblico o privato, ha qualche «debito di sicurezza» nei suoi confronti ?

E viceversa lui stesso, ne ha verso le imprese appaltatrici ed i lavoratori? E verso i terzi?

Ritengo che in entrambi i casi la risposta sia normalmente affermativa.



# SENT. CASS. PEN. SEZ. IV N. 14775/2016

## IL CASO:

La causa dell'incidente, - **omissis** - era ricollegata alla **caduta di albero abbattuto da boscaiolo** che colpiva mortalmente un terzo non dipendente, presente sul lotto.

## DECISIONE

«Il titolare dell'impresa, il quale **è tenuto a garantire la sicurezza di soggetti estranei all'attività lavorativa che, seppure occasionalmente, si trovano all'interno dell'ambiente di lavoro**, è colpevole del reato di omicidio colposo in caso di evento mortale occorso ad uno di tali soggetti in occasione della sua presenza nel luogo di lavoro, a meno che l'anormalità, atipicità ed eccezionalità della condotta di quest'ultimo non sia stata tale da interrompere il nesso di causalità fra condotta ed evento.»

...ma non finisce qui!!!

SE SONO COINVOLTE MACCHINE O  
ATTREZZATURE...

- Persone Fisiche (L.R., responsabile Dichiarazione di Conformità CE, progettista)
- Persone Giuridiche ex 231/2001  
del **Fabbricante / Importatore/Venditore**  
della Macchina – quasi macchina – attrezzatura intercambiabile...

**POTRANNO ESSERE CHIAMATI A RISPONDERE**  
DELL' EVENTO VERIFICATOSI (ex D.lgs 17/10 e 81/08)



# INFORTUNI = PREVENZIONE



Prevenzione concreta...  
ma **ANCHE**  
prevenzione giuridica

Sviluppare a tutti i livelli aziendali una  
“CULTURA GIUDIZIARIA”  
che è  
**CULTURA della difesa**

E quindi necessariamente

**CULTURA della PROVA**  
**(difendersi provando...)**

- Capire CHE COSA devo fare
- Capire COME devo farlo
- Capire come posso DIMOSTRARE che ho fatto
  
- Capire se c'è altro che non DEVO (per legge), ma POSSO fare in tema di sicurezza
  
- Valutare vantaggi e svantaggi tra varie modalità diverse di adempiere ad un obbligo normativo
- Farsi controllare/valutare da terzi esterni

OGGI non si può più «fare tutto da soli»

OGGI, in caso di infortunio le conseguenze giuridiche ed economiche per le persone e l'Azienda sono così catastrofiche, che **NON CONVIENE PIÙ** fare tutto da soli

## **Risk Assessment – Cost/Benefit Analysis**

Il classico esempio  
Datore di Lavoro che è anche R.S.P.P.

# Pensando al bosco e al boscaiolo, l'idea popolare...



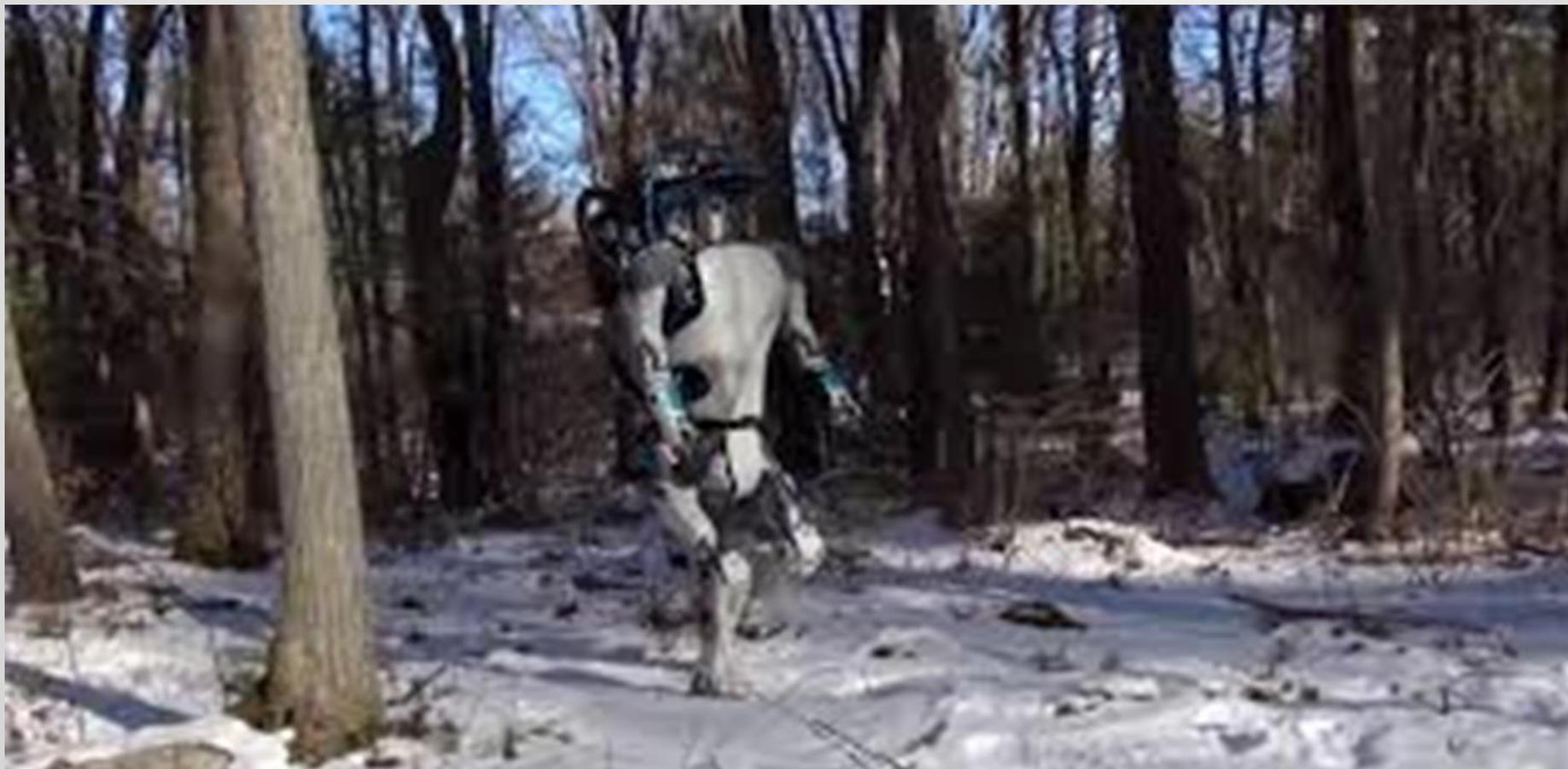
# La verità oggi invece...



# E domani mattina...



# E dopodomani...



**Grandi opportunità** per miglioramento  
Sicurezza e Salute, produttività

MA...

**Grandi sfide e responsabilità**  
per tutte le figure coinvolte

Prendiamo ad esempio

LA SCELTA DELLE ATTREZZATURE...

Ipotizziamo l'introduzione di un Harvester in  
azienda

## Art. 71 D.Lgs. 81/08 Obblighi del datore di lavoro

- «1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. **All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:**
- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;**
  - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;**
  - c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;**
  - d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.**
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- a) le attrezzature di lavoro siano:
    - 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
    - 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'[articolo 70](#) e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
    - 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza ....
- .....
7. **Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:**
- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato** ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
  - b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati** in maniera specifica per svolgere detti compiti....»

## Art. 73 D.Lgs. 81/08 Obblighi del datore di lavoro

« 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli [articoli 36](#) e [37](#) il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, **sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente**, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'[articolo 71](#), comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, **anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.**

....»







# Harvester Vs Squadra Motoseghe

## Solo vantaggi in tema Sicurezza e Prevenzione?

Elimino o  
riduco vari rischi



Questi rischi erano eliminabili o  
abbattibili in altro modo?

Creo nuovi rischi?



Se sì, questi sono eliminabili o  
abbattibili in qualche modo?

Sono sicuro di aver valutato correttamente i costi, in termini di denaro e ore-uomo, della prevenzione concreta e di quella giuridica?

## Intervista effettuata ad OPERATORI esperti di HARVESTER

*Quali i rischi più alti nell'  
impiego dell'Harvester ?*

Fonte: "Filiera bosco-legno energia: elementi di  
sicurezza sul lavoro. Cippatrici, gru a cavo e harvester".  
SST Reg. Toscana, 2013

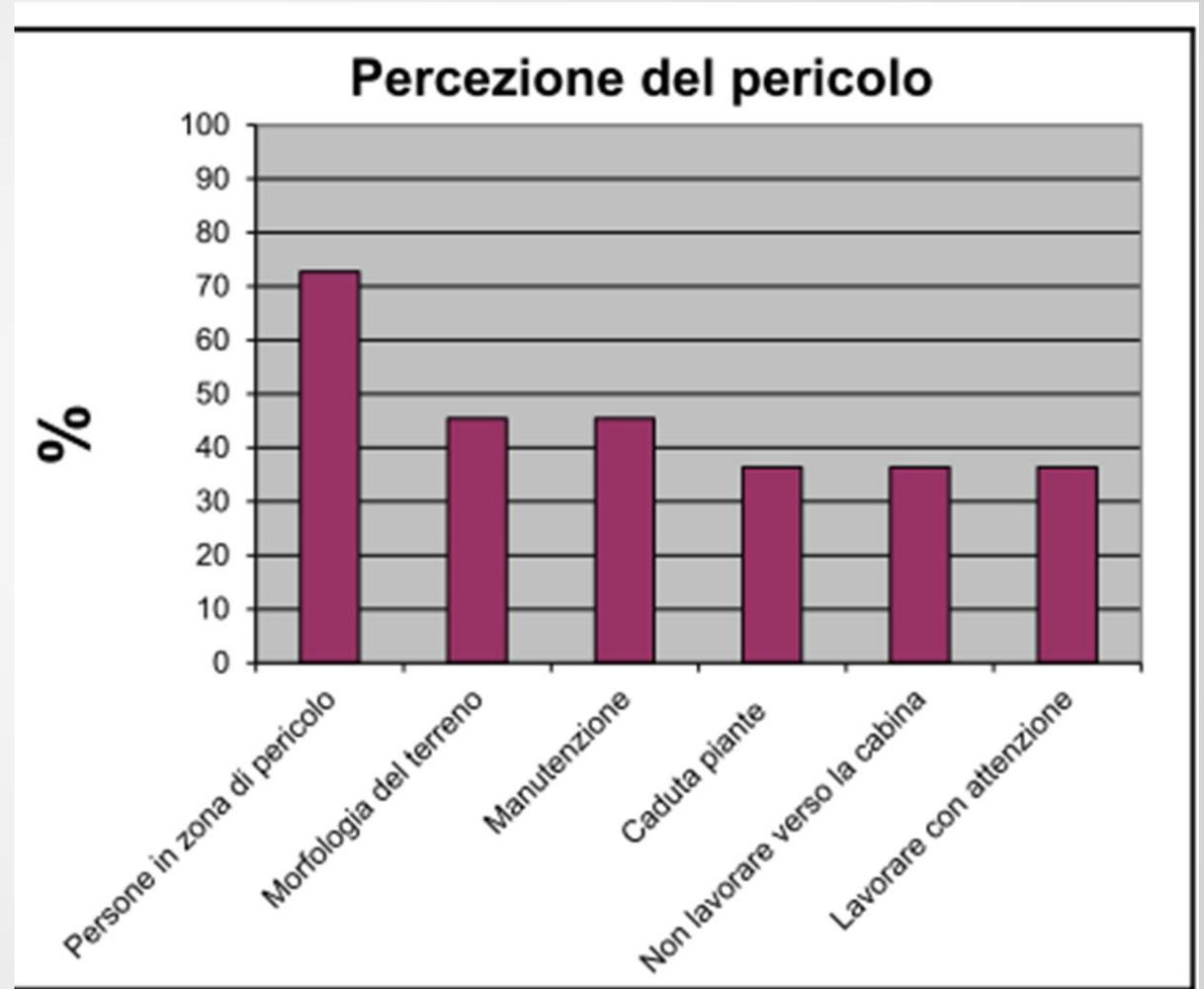


Fig. 18 - percezione del pericolo da parte degli operatori intervistati

# Inserisco un Harvester in azienda

- Verifiche marcatura CE, vizi palesi, manualistica macchina/quasi macchine/attrezzature intercambiabili (uso corretto-uso scorretto ragionevolmente prevedibile-limiti di utilizzo)
- Esecuzione e tracciatura verifiche di sicurezza e manutenzioni (abbiamo professionalità in azienda?)
- Modifica Dvr
- Abilitazione all'utilizzo per il conduttore
- Informazione, formazione, addestramento specifico per il conduttore
- Informazione e formazione documentata per altro personale
- Istruzioni operative/procedure scritte per tutti
- Rischio comunicazioni – scelta D.P.I. otoprotettivi (M.C.?)
- Rischio interferenziale nuovo e diverso per altre imprese (DUVRI)
- Rischio per altri autonomi o dipendenti (dal misuratore Comunale al Dr. For. in sopralluogo)

Abbiamo capito il metodo:

Se introduco una grande variazione nel mio ciclo produttivo, come Datore di Lavoro e come Azienda devo fare delle valutazioni di impatto (e poter **dimostrare domani** di averle fatte)

Un Harvester **È** una grande variabile  
allo stesso modo.....

Un cantiere in un bosco distrutto da Vaia,  
**È** una grande variabile



In caso di Infortunio in un Cantiere VAIA...

TUTTI

i soggetti con un «debito di sicurezza» saranno  
chiamati a

**DIMOSTRARE**

di aver considerato questa variabile!

Facile pensare al Datore di Lavoro...

# Convoco riunione con R.S.P.P., R.L.S., M.C., e VERBALIZZO ad es.:

- DVR deve essere integrato?
- Informazione e formazione, istruzioni operative da integrare?
- D.P.I. da modificare?
- Macchine ed attrezzature?

# Meno intuitivo pensare agli altri soggetti...

**IL PROPRIETARIO** è a perfetta conoscenza che si tratta di un cantiere straordinario: chiederà la solita iscrizione all'elenco Imprese Forestali e i patentini??? Pretenderà una specifica formazione aggiuntiva?

**II DOTTORE FORESTALE** ed il proprietario, si confronteranno sulle modalità, fasi e attrezzature da utilizzare ?

**IL FABBRICANTE** di macchine riverificherà i manuali alla luce di uno scenario simile, e nel caso li integrerà?

In caso di infortunio (con)causato da loro  
omissioni

La Procura avrebbe buon titolo per chiamare in  
corresponsabilità questi soggetti

E se non lo facesse la Procura...

**lo faranno i difensori**  
del Datore di Lavoro e della Parte Civile

Terminerei con  
due auspici:

c'è la VITA in  
gioco

1): BASTA scaricabarile sul Datore  
di lavoro dell' Impresa Forestale

2): Cooperare, scambiarsi  
informazioni, confrontarsi,  
aggregarsi e farsi verificare da terzi  
è la chiave per una VERA sicurezza,  
sia concreta che giuridica

Grazie per l'attenzione

*Avv. Alessandro Franco*

